



Il Volontariato di Protezione Civile

D.Lgs 117/2017 - D.Lgs. 1/2018

Regolamento Regionale n. 9/2010 e Regolamento Regionale n. 6/2018

Decreto del Capo Dipartimento 12 gennaio 2012 n. 15 e la Circolare DPC/45427 del 6 agosto 2018.

Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 9 novembre 2012

Provincia di Varese - Antonello Mazza

Ispra, 21 febbraio 2020

SOMMARIO:

- Le Organizzazioni di Volontariato di P.C. e i Gruppi
- Enti del Terzo Settore
- I Rapporti con gli Enti e le Istituzioni ; i CCV
- L'impiego del Volontariato di P.C. nelle varie attività
- L'etica ed i comportamenti del Volontariato
- I diritti e i doveri del Volontariato

NORMATIVA NAZIONALE

La normativa di riferimento, a livello nazionale, è rappresentata dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 "Nuovo Codice del Terzo Settore" e dal Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 "Nuovo Codice della Protezione Civile" che sostituiscono una struttura normativa più frammentata rappresentata in particolare dalla Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato", dalla Legge 24 febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile", dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001 n. 194 "Regolamento recante la nuova disciplina della partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato alle attività di Protezione Civile" e da un numero considerevole di Leggi, Decreti e Circolari che negli anni sono andati a completare il quadro normativo.

Sia il Codice del Terzo Settore che il Codice della Protezione Civile, in realtà, non stravolgono il "sistema", ma pur apportando dei "correttivi" per dir così, in sostanza "riorganizzano", "riordinano" e "agglomerano" i principi e "le regole" che governano l'universo del no profit e della protezione civile.

Per questo sono anche provvedimenti entrambi alquanto "corposi" e, di seguito, cercheremo di focalizzare l'attenzione sugli aspetti salienti che interessano il volontariato di protezione civile.

Secondo il Codice del Terzo Settore gli Enti del Terzo Settore esercitano le attività di interesse generale (che elenca), tra le quali, alla lettera y, troviamo la protezione civile, per il perseguimento di *finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopi di lucro*.

L'assenza di fini di lucro consiste fondamentalmente nel divieto della distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17 Inoltre ribadisce che l'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno del beneficiario, che al volontario possono essere rimborsate dall'ETS tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Ente medesimo, il divieto assoluto di rimborsi spese di tipo forfetario, e stabilisce che le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione purché:

- non superino i 10 euro giornalieri e i 150 euro mensili;
- l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa tipologia di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ETS di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 18 Gli ETS hanno l'obbligo di assicurare i propri volontari contro infortuni e malattie connessi con lo svolgimento dell'attività di volontariato e a copertura della responsabilità civile verso terzi.

Art. 32 Le Organizzazioni di Volontariato sono Enti del Terzo Settore costituiti in forma di Associazione con determinate caratteristiche (es. numero minimo di associati) per lo svolgimento delle attività di interesse generale (elencate all'art. 5 tra cui la protezione civile) avvalendosi prevalentemente delle prestazioni dei volontari associati.

Art. 17 Il volontario è una persona che per sua libera scelta anche per tramite di un ETS svolge attività in favore della comunità e del bene comune e mette a disposizione il proprio tempo libero e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e della comunità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il Nuovo Codice della Protezione Civile definisce, integrando quelle previste nella L 225/92, le finalità del Servizio Nazionale della Protezione Civile: "Tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, l'ambiente da eventi calamitosi di origine naturale o antropica".

Il Servizio Nazionale della P.C. esercita la funzione di protezione civile ed è strutturata in Componenti (Stato, Regioni ed Enti Locali), Strutture Operative e Soggetti Concorrenti (aziende pubbliche o private che hanno interessi di protezione civile).

Tra le Strutture Operative, alla Lettera e) sono comprese il Volontariato Organizzato di Protezione Civile (Associazioni e Gruppi Comunali/Intercomunali), la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.

I Gruppi Comunali/Intercomunali sono Enti del Terzo Settore.

Art. 32 La partecipazione del volontariato si realizza mediante gli Enti del Terzo Settore, il Servizio Nazionale della Protezione Civile promuove la più ampia partecipazione del VOPC alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, gestione e superamento emergenza), ne riconosce il valore e la funzione sociale, ne stimola le iniziative e ne assicura il coordinamento.

Il Volontario di Protezione Civile, per sua libera scelta all'interno dell'Ente del Terzo Settore (Associazione o Gruppo) svolge attività in favore della comunità e del bene comune senza fini di lucro e mette a disposizione il proprio tempo libero, le proprie capacità *per acquisire la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità, partecipando con passione e impegno* in modo personale, spontaneo e gratuito esclusivamente per fini di solidarietà (definizione più profonda rispetto a quella data dal Codice del Terzo Settore).

Nel 2014, per effetto dell'aggiornamento della Legge Regionale 22 maggio 2004 n. 16, sono istituiti A SUPPORTO delle funzioni delle Province i Comitati di Coordinamento del Volontariato (uno per ciascuna sezione provinciale dell'Albo);

I Comitati di Coordinamento del Volontariato (CCV) sono composti dall'assemblea dei delegati (eletti in ciascun ETS iscritto alla sezione provinciale); l'assemblea dei delegati elegge il Consiglio Direttivo (in proporzione al numero di ETS iscritte nella sezione provinciale), i Consiglieri in provincia di Varese sono 11, quindi i Consiglieri eleggono un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.

In relazione agli ambiti operativi per l'impiego del volontariato di protezione civile i riferimenti normativi sono il Decreto del Capo Dipartimento 12 gennaio 2012 n. 15 e la Circolare DPC/45427 del 6 agosto 2018.

Gli scenari di protezione civile e i compiti in essi svolti dai volontari sono contenuti nell'allegato 1 del Decreto del Capo del Dipartimento 12 gennaio 2012 n. 15.

Tali scenari rappresentano gli unici contesti di protezione civile in cui il VOPC può essere legittimamente chiamato ad operare.

Gli scenari sono:

- Eventi atmosferici avversi
- Rischio idrogeologico – alluvione
- Rischio idrogeologico – frane
- Rischio sismico
- Rischio vulcanico
- Incendi boschivi e di interfaccia
- Chimico, nucleare, industriale, trasporti (solo supporto)
- Ambientale, igienico-sanitario (solo supporto)

Scenari caratterizzati dall'assenza di specifici rischi di protezione civile:

- Contesti di operatività ordinaria
- Attività sociale
- Attività addestrativa
- Attività formativa
- Informazione alla popolazione
- Assistenza alla popolazione in occasione di brillamento di ordigni bellici
- Supporto alle Autorità competenti nell'attività di ricerca persone

Scenari assimilati ed unicamente a supporto delle strutture operative e degli Enti competenti:

- Incidenti che richiedano attività di soccorso tecnico urgente
- Attività di assistenza e soccorso in ambiente acquatico
- Attività di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano
- Attività di difesa civile

I COMPITI SVOLTI DAI VOLONTARI

- Assistenza alla popolazione
- Informazione alla popolazione
- Logistica

- Soccorso e assistenza sanitaria
- Uso di attrezzature speciali
- Prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia
- Conduzione di mezzi speciali
- Predisposizione e somministrazione pasti
- Supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria
- Presidio del territorio
- Attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico
- Attività formative
- Attività in materia di radio e telecomunicazioni
- Attività subacquee
- Attività cinofile

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012.

La direttiva riorganizza un po' tutto il sistema e anticipa disposizioni che poi sono state recepite dal Codice della Protezione Civile nel 2018.

- Di particolare interesse è la definizione degli Eventi a rilevante impatto locale caratterizzati dalle seguenti condizioni:
- Presenza di grave rischio per la pubblica e privata incolumità
- Eccezionale afflusso di persone
- Scarsità o insufficienza delle vie di fuga
- Attivazione del piano di protezione civile e del centro di coordinamento (C.O.C. o U.C.L.)

Ma per comprendere in modo inequivocabile quale può essere il contributo del volontariato di protezione civile in occasione di un evento a rilevante impatto locale è utile leggere attentamente le disposizioni fornite dalla Circolare 6 agosto 2018 n. 45427.

Attività che possono essere svolte dal VOPC

- Supporto organizzativo alle attività amministrative e di segreteria all'interno della struttura di coordinamento attivata dall'Amministrazione Comunale
- Attività socio-assistenziale
- Soccorso e assistenza sanitaria
- Predisposizione e somministrazione pasti nell'ambito delle attività di assistenza alla popolazione
- Informazione alla popolazione

Attività che non possono essere svolte dal VOPC

- Controllo del territorio: controllo ingressi locali, controllo accessi e instradamento, assistenza sussidiaria nei porti, aeroporti e stazioni ferroviarie
- Servizi di vigilanza ed osservazione
- Protezione delle aree interessate dall'evento mediante controlli e bonifiche
- Controlli nelle aree di rispetto e/o prefiltraggio
- adozione di impedimenti fisici al transito dei veicoli, interdizione dei percorsi di accesso.

Artt. 39 e 40 Rimborsi ai datori di lavoro e alle Associazioni e ai Gruppi Comunali/Intercomunali.

Art. 39 – Benefici di legge (solo se autorizzati da DPC o Regione Lombardia)

Ai volontari di P.C. impegnati in attività di soccorso e assistenza vengono garantiti il mantenimento del posto di lavoro, trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, copertura assicurativa;

I benefici si applicano anche ai volontari impegnati in attività di pianificazione, addestramento e formazione teorico-pratica e di diffusione della cultura e della conoscenza della pc;

Ai datori di lavoro, che ne fanno richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati (anche con le modalità del credito d'imposta);

Ai lavoratori autonomi, che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stato impiegato

Limite di 30 giorni continuativi e 90 giorni nell'anno;

Solo per emergenze di rilievo nazionale, i limiti possono arrivare a 60 giorni continuativi e 180 nell'anno.

Limite di 10 giorni continuativi e 30 giorni nell'anno;

Solo per gli organizzatori delle iniziative, i benefici si applicano anche nelle fasi preparatorie.

Art. 40– Benefici di legge (solo se autorizzati da DPC o Regione Lombardia)

Le richieste di rimborso da parte delle Organizzazioni di Volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento o dell'attività;

I rimborsi agli ETS si riferiscono di solito ai costi sostenuti per carburante, i pasti per il viaggio e pedaggi autostradali (ma la tipologia dei rimborsi ammessi varia di volta in volta).

AMBITI DI APPLICAZIONE

- situazioni di emergenza locale o regionale
- eventi a rilevante impatto locale
- attività di previsione, prevenzione e supporto alla pianificazione di emergenza
- attività addestrative e formative
- preparazione e coordinamento delle attività di protezione civile

- ricerca persone disperse

Art. 34 l'Elenco Nazionale è composto dalla somma degli Enti del Terzo Settore iscritti all'Elenco Centrale (gestito dal Dipartimento della Protezione Civile) e degli Enti del Terzo Settore iscritti agli Elenchi Territoriali (in Regione Lombardia è l'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile).

In pratica da qualunque "porta" si entri (un'Organizzazione dell'elenco centrale o dell'Albo Regionale Lombardia) si è inseriti nell'Elenco Nazionale, ma non per questo è consentito l'uso del logo, degli stemmi degli emblemi, delle denominazioni e ogni altro segno distintivo riferiti al DPC (anzi chiunque ne faccia indebito utilizzo è punibile con una multa da 1.000 euro a 5.000euro).

E' facoltà del Capo Dipartimento autorizzare l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi.

L'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile è composto da 12 sezioni provinciali (per le quali ciascuna Provincia cura le istruttorie di Iscrizione, Mantenimento dei requisiti e Cancellazione) e una sezione regionale (di competenza di Regione Lombardia).

Le Organizzazioni che hanno sedi in più Province si iscrivono alla sezione della Provincia dove è ubicata la sede legale.

L'Albo è composto da Associazioni di Volontariato di protezione civile, Gruppi Comunali e Intercomunali e dall'elenco dei Volontari iscritti.

In sintesi: l'Albo Regionale è il contenitore, le Organizzazioni di Volontariato e i Volontari iscritti alle OO.V sono il contenuto e i dati sono raccolti su un unico Database "ufficiale" denominato "Anagrafe Regionale del Volontariato di Protezione Civile" - detto "DBVOL".

Alla luce di tutte le premesse, ciascun volontario può essere considerato operativo se possiede tutti i requisiti di operatività e il Legale Rappresentante ne certifica l'operatività sul DBVOL.

Regolamento Regionale n. 6/2018

Definisce i requisiti di iscrizione delle Organizzazioni di Volontariato all'Albo Regionale:

- prestazioni personali volontarie e gratuite
- finalità prevalente di protezione civile
- non devono perseguire fini vietati dalla legge
- non devono avere scopi politici

Elenca le specializzazioni (almeno una deve essere dichiarata come prevalente)

a) logistica / gestionale;

b) cinofili;

c) subacquei e soccorso nautico;

d) intervento idrogeologico

- e) antincendio boschivo
- f) tele-radiocomunicazioni
- h) impianti tecnologici e servizi essenziali;
- i) unità equestri
- i bis) coordinamento del volontariato di protezione civile

Stabilisce i requisiti di operatività sia dei Gruppi e delle Associazioni che dei singoli volontari.

Requisiti di operatività delle Organizzazioni:

- essere costituita da almeno 5 volontari operativi
- essere costituita da almeno 80% volontari operativi
- disporre di mezzi e attrezzature minime in proporzione ai volontari operativi iscritti
- essere iscritta da almeno un anno
- effettuare addestramento costante
- svolgere almeno un addestramento l'anno a cui abbia partecipato la maggioranza dei volontari operativi.

Requisiti di operatività del singolo volontario:

- Maggiore età
- Non aver riportato condanne penali per reati dolosi contro le persone o il patrimonio
- Essere in regola con il controllo sanitario e con la sorveglianza sanitaria

Inoltre i volontari devono garantire:

- L'operatività a favore di una sola Organizzazione di P.C.
- Lo svolgimento dell'attività (specializzazione scelta) in Emergenza
- La Reperibilità secondo turnazioni stabilite dall'Organizzazione
- Formazione conforme agli indirizzi della Giunta Regionale

Legge Regionale 22 maggio 2004 n. 16

A seguito della riforma del titolo V della Costituzione Italiana (Art. 108 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 12) la protezione civile è materia concorrente Stato/Regioni pertanto, a poter legiferare in merito alla protezione civile sono sia lo Stato che le Regioni.

In Regione Lombardia la Legge Regionale 22 maggio 2004 n. 16 è il testo unico in materia di protezione civile ed in particolare definisce le funzioni dei Comuni, delle Province e di Regione stessa, stabilisce che i Sindaci, i Presidenti delle Province e il Presidente della Giunta Regionale sono Autorità di protezione civile e ribadisce il principio di sussidiarietà tra gli Enti.